

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4736 del 07/09/2017
Oggetto	ITALGRANITI GROUP SPA - RINNOVO DI CONCESSIONE PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA MEDIANTE DUE POZZI AD USO INDUSTRIALE, ANTINCENDIO, IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (RE) LOCALITA' TRIGNANO. PRATICA REPPA4780
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4919 del 07/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (*Disciplina della procedura di V.I.A*);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (*Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co 2., l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015-2012*);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, (*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano*);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli art. 152 (*Canoni per le utenze di acqua pubblica*) e 153 (*Spese di istruttoria*);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (*Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica*); 29 ottobre 2015 n. 1622 (*Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015*);

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico*);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (*Approvazione Progetto Demanio idrico*);
- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (*Avocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni*);

DATO ATTO che con domanda PG/2015/0272265 del 27/04/2015, ITALGRANITI GROUP SPA c.f. 03294200369, con sede legale a FORMIGINE (MO) Località Casinalbo, via Radici in Piano 355, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, ubicata in località Trignano nel Comune di San Martino in Rio, con scadenza al **31 dicembre 2015**, assentita con det. 7655/2014 (cod. REPPA4780);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua a essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo:

- pozzo 1 (n.5346): profondità 86 m. dal piano di campagna, coordinate UTM-RER x:644160; y:955563;
- pozzo 2 (n.8600): profondità 137 m dal piano di campagna, coordinate UTM-RER x:644168; y:955550;
- ubicazione del prelievo: Località Trignano nel Comune di San Martino in Rio (RE) su terreno di proprietà della VIRGILIO S.p.A. a ciò consenziente, censito al fg. n. 4, mapp. n. 109;
- portata massima di esercizio complessiva pari a 11,00 l/s e portata media pari a 4,76 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 150.000,00 mc/annui;
- destinazione della risorsa a uso industriale, igienico e antincendio;

DATO ATTO che

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali e accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni della concessione originaria;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 7655/2014;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non sussistono opere da assoggettare alla procedura di VIA, ai sensi della l.r. 9/1999;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato in data 07 aprile 2015 la somma pari a euro 87,00 per le spese d'istruttoria;
- ha versato in data 20 marzo 2017 la somma pari a euro 2.071,67 relativa al canone dovuto per l'anno 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato in data 21 giugno 2017 la somma pari a euro 29,17 a integrazione del deposito cauzionale già costituito pari a euro 2.071,67 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a ITALGRANITI GROUP SpA, c.f. 03294200369 con sede legale a FORMIGINE (MO) Località Casinalbo, via Radici in Piano 355, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - pozzo 1 (n.5346): profondità 86 m. dal piano di campagna, coordinate UTM-RER x:644160; y:955563;
 - pozzo 2 (n.8600): profondità 137 m dal piano di campagna, coordinate UTM-RER x:644168; y:955550;
 - ubicazione del prelievo: Località Trignano nel Comune di San Martino in Rio (RE) su terreno di proprietà della VIRGILIO S.p.A. a ciò consenziente, censito al fg. n. 4, mapp. n. 109;
 - portata massima di esercizio complessiva pari a 11,00 l/s, portata media pari a 4,76 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 150.000,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa a uso industriale, igienico e antincendio;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31 dicembre 2026**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende il disciplinare di cui alla det. 7655/2014, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di Giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
5. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato a integrazione del deposito cauzionale già costituito è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

- l'importo versato per le spese d'istruttoria è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativo ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
6. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione d'indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
 7. di provvedere a notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 8. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per la sottoscrizione del disciplinare e il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. 1621/2013;
 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 11. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore a euro 200,00, ai sensi del D.P.R. 131/1986;
 12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), D.Lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico
Franco Zinoni

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a ITALGRANITI GROUP SpA, con sede legale in FORMIGINE (MO) Località Casinalbo, via Radici in Piano 355, c.f. 03294200369, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di rinnovo PG/2015/0272265 del 27/04/2015, cod. Sisteb REPPA4780.)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
 - Pozzo 1 (n.5346): profondità di m. 86,00 con tubazioni in ferro del diametro di mm 114,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 2,2 avente una portata d'esercizio di 2,00 l/s, dotato di filtri alla profondità da m. 76 a m 84, coordinate UTM RER $x = 644160$ $y = 955563$;
 - Pozzo 2 (n.8600): profondità di m. 137,00 con tubazioni in pvc del diametro interno di mm 180 da 0 a -60m e diametro mm 125 da -60 a -128 m, e in Acciaio Inox di diametro mm 65 da -128 a -137 m, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 5,5 avente una portata d'esercizio di 9,00 l/s, dotato di filtri alla profondità da m. 130 a m. 140, coordinate UTM RER $x = 644167$ $y = 955550$;
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Martino in Rio (RE), Località Trignano, su terreno di proprietà della VIRGILIO SpA a ciò consenziente, censito al foglio n. 4, mappale n. 109.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 11,00 l/s, portata media 4,76 l/s, e nel limite di volume complessivo annuo pari a 150.000,00 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata a uso industriale, per la produzione di ceramiche, uso igienico e assimilati, per le annesse operazioni di pulizia degli impianti produttivi e di lavaggio dei piazzali, e per il funzionamento dell'impianto antincendio dello stabilimento aziendale.

3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 13 ore al giorno per un totale di circa 279 giorni.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico codice 0610ER-DQ2-PACS, Pianura Alluvionale Appenninica.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

4. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità

preposte comunicchino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026..

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante di ITALGRANITI GROUP SPA

C.F. 03294200369 presa visione in data ___/___/_____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.